



ACCORDO QUADRO

tra le seguenti Parti.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato Corpo Nazionale), C.F. n. 80219290584, rappresentato dal Dirigente Generale Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico del Corpo Nazionale, Guido Parisi, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero dell'Interno, Piazza del Viminale n. 1 – Roma;

e

L'Associazione Nazionale Unità Cinofile Italiane da Soccorso (U.C.I.S.) - C.F. 97081850154 - rappresentata dal Presidente Bruno Piccinelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'associazione sita in Milano viale Corsica nr. 20.

Stipulano il seguente Accordo

Premesso che

Il Corpo Nazionale:

- è la struttura dello Stato per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti;
- ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i., artt. 1 e 24, è il soggetto che, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali;
- ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento

tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;

l'associazione U.C.I.S., quale Associazione Nazionale di Volontariato risulta iscritta nell'Albo istituito presso il Dipartimento di Protezione Civile e con questi opera in convenzione quale struttura componente la colonna mobile nazionale:

- è associazione che si occupa dell'addestramento ed impiego di unità cinofile per la ricerca di persone disperse anche in macerie ed in superficie avendo collaborato in più occasioni con Amministrazioni dello Stato ed altri organismi nazionali;
- è associazione che per le specifiche peculiarità, ai sensi dell'art. 1 Legge 14.11.2012 nr. 203, può essere impiegata per la ricerca delle persone scomparse con le modalità previste dalla stessa Legge e dalle norme che da essa derivano;
- è associazione a componente specialistica che, secondo quanto previsto dal DPCM repertorio 590 del 13,11,2012 può essere impiegata "in concorso" nella ricerca di persone disperse nei contesti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) b) e c) della L. 24.02.1992 nr. 225 e successive modificazioni previste anche dal Dlgs 1/2018, perché rientrante tra le attività di Protezione Civile.

Le parti convengono di sottoscrivere il seguente accordo di collaborazione ritenendo che le attività previste rientrino nel disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.

Art. 1 (Scopo ed ambiti applicativi dell'accordo)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo, con il quale le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per assicurare la piena efficienza del meccanismo di soccorso, in ambito nazionale ed internazionale, e la massima tempestività nel dispiegamento delle risorse cinofile disponibili sul territorio a vantaggio di persone in difficoltà e della collettività.

L'Accordo ha per oggetto il servizio cinofilo applicato al soccorso nel territorio nazionale, ed il servizio di soccorso ed attivazione di protezione civile in caso di calamità.

Nel rispetto della propria autonomia di gestione ed organizzazione, saranno promosse opportune forme di collaborazione negli ambiti di formazione, esercitazione, sperimentazione di attrezzature e valutazione di procedure innovative da applicare in ambito emergenziale, nella comunicazione, attivazione e pianificazione dell'eventuale attività operativa congiunta fermo restando la Direzione Tecnica di soccorsi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le Parti si impegnano ad applicare, promuovere e sostenere in ogni sede nazionale i contenuti della presente convenzione quadro, contestualizzata nel tessuto e realtà territoriali.

Il presente Accordo non comporta il trasferimento di fondi tra le Parti. Le attività verranno garantite dalle Parti secondo il proprio coinvolgimento, con le risorse rese disponibili secondo le procedure previste dai relativi ordinamenti.

Art. 2

(Il servizio di soccorso e ricerca persone)

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a redigere procedure operative congiunte che, in base allo scenario emergenziale di intervento, nell'ambito del coordinamento della Direzione Tecnica del Soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consentano alle rispettive componenti cinofile di:

- assicurare la tempestiva attivazione;
- assicurare l'intervento di soccorso mediante un raccordo operativo sul luogo di intervento;
- mettere a disposizione tra le componenti cinofile le diverse risorse disponibili ai fini di un efficace azione di soccorso.

Art. 3

(Esercitazioni ed addestramento)

Le Parti assicurano, in relazione alle tipologie di scenari emergenziali di riferimento, una fattiva ed efficace collaborazione mediante:

- attività formative ed esercitative congiunte, con l'obiettivo di realizzare uno scambio di esperienze, competenze ed informazioni, che consenta di perseguire un'adeguata preparazione degli operatori di entrambe le Parti;
- la programmazione di sessioni di aggiornamento teorico-pratico congiunto, che consentano di addivenire ad una sinergica attuazione delle idonee procedure operative di intervento.

Art. 4

(Tavolo Tecnico)

Entro un mese dall'entrata in vigore, le Parti si impegnano a trasmettere i nomi dei componenti del Tavolo Tecnico congiunto costituito da tre rappresentanti di ciascuna delle Parti, che sarà incaricato di perseguire gli obiettivi condivisi con il presente Accordo stipulato ed in linea con altre Accordi stipulati con altre Organizzazioni dello Stato.

Il Tavolo Tecnico provvede anche a definire annualmente la pianificazione congiunta tra le Parti delle attività da realizzare ai fini degli obiettivi del presente Accordo.

Art.5

(Entrata in vigore, modifica e decadimento dell'Accordo)

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed è soggetto a riesame, su richiesta di una delle Parti, al fine di verificarne l'attualità sia normativa che tecnico-operativa.

Trattandosi di accordo tecnico – operativo, la durata è prevista in anni tre, eventualmente prorogabile per un eguale periodo di tempo con nuovo accordo sottoscritto tra le parti.

Al momento della sua entrata in vigore, sarà cura delle Parti comunicare i nominativi dei referenti incaricati di redigere i programmi ed i piani attuativi del presente Accordo.

Art. 6

(Risoluzione di eventuali controversie)

Le parti si impegnano a definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione per presente protocollo. Ove ciò non fosse possibile il Foro competente è quello del Tar Lazio, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), numero 2, del D. Lgs. 104/2010.

Per Per

IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE L'U.C.I.S

f.to digitalmente

f.to digitalmente

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'EMERGENZA Parisi

IL PRESIDENTE Piccinelli